

## COMUNE DI MODENA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici in Modena il giorno ventisette del mese di settembre ( 27/09/2012 ) alle ore 14:35, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1^ convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

|    |                        |                 |    |    |                    |    |
|----|------------------------|-----------------|----|----|--------------------|----|
| 1  | Pighi Giorgio          | Sindaco         | SI | 22 | Guerzoni Giulio    | SI |
| 2  | Liotti Caterina Rita   | Presidente      | SI | 23 | Leoni Andrea       | SI |
| 3  | Pellacani Gian Carlo   | Vice Presidente | SI | 24 | Morandi Adolfo     | SI |
| 4  | Andreana Michele       |                 | SI | 25 | Morini Giulia      | SI |
| 5  | Artioli Enrico         |                 | SI | 26 | Pini Luigi Alberto | SI |
| 6  | Barberini Stefano      |                 | NO | 27 | Poppi Sandra       | SI |
| 7  | Barcaiuolo Michele     |                 | SI | 28 | Prampolini Stefano | SI |
| 8  | Bellei Sandro          |                 | SI | 29 | Ricci Federico     | SI |
| 9  | Bianchini Walter       |                 | SI | 30 | Rimini Stefano     | SI |
| 10 | Campioli Giancarlo     |                 | SI | 31 | Rocco Francesco    | SI |
| 11 | Caporioni Ingrid       |                 | SI | 32 | Rossi Eugenia      | SI |
| 12 | Celloni Sergio         |                 | SI | 33 | Rossi Fabio        | SI |
| 13 | Codeluppi Claudia      |                 | SI | 34 | Rossi Nicola       | SI |
| 14 | Cornia Cinzia          |                 | SI | 35 | Sala Elisa         | SI |
| 15 | Cotrino Salvatore      |                 | SI | 36 | Santoro Luigia     | SI |
| 16 | Dori Maurizio          |                 | SI | 37 | Taddei Pier Luigi  | SI |
| 17 | Galli Andrea           |                 | SI | 38 | Torrini Davide     | SI |
| 18 | Garagnani William      |                 | SI | 39 | Trande Paolo       | SI |
| 19 | Glorioso Gian Domenico |                 | NO | 40 | Urbelli Giuliana   | SI |
| 20 | Goldoni Stefano        |                 | SI | 41 | Vecchi Olga        | SI |
| 21 | Gorrieri Franca        |                 | SI |    |                    |    |

e gli Assessori:

|   |                   |    |    |                     |    |
|---|-------------------|----|----|---------------------|----|
| 1 | Alperoli Roberto  | NO | 6  | Nordi Marcella      | NO |
| 2 | Arletti Simona    | NO | 7  | Giacobazzi Gabriele | SI |
| 3 | Boschini Giuseppe | SI | 8  | Poggi Fabio         | NO |
| 4 | Maletti Francesca | SI | 9  | Querzé Adriana      | NO |
| 5 | Marino Antonino   | SI | 10 | Sitta Daniele       | NO |

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo

La PRESIDENTE Caterina Rita Liotti pone in trattazione il seguente

#### OGGETTO n. 53

Prot. Gen: 2012 / 105230 - FR - IMU SPERIMENTALE -DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE PER L'ANNO 2012 - INTEGRAZIONE  
(Relatore Assessore Boschini )

## OMISSIS

Concluso il dibattito, la PRESIDENTE sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione che il Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 34

Consiglieri votanti: 34

Favorevoli 22: i consiglieri Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini, Prampolini, Ricci, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli

Contrari 12: i consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Bianchini, Galli, Leoni, Morandi, Pellacani, Rossi E., Santoro, Taddei, Torrini, Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Andreana, Barberini, Celloni, Glorioso, Poppi, Rossi N. ed il sindaco Pighi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” che, in attuazione della Legge n. 42 del 5.05.2009 recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale di cui all’art. 119 della Costituzione, ha devoluto ai Comuni la fiscalità immobiliare relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, attribuendo, secondo i termini e le modalità previsti, il gettito o le quote di gettito derivanti da alcune imposte erariali e catastali ed in particolare ha introdotto una nuova forma di imposizione fiscale locale, l’imposta municipale propria;

Considerato che il citato Decreto Legislativo istituisce all'art. 8 l'imposta municipale propria (IMU), che sostituisce per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali, dovute in relazione ai redditi fondiari cioè ai redditi agrari, dominicali e alle rendite rispettivamente dei terreni e dei fabbricati non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI); nonché stabilisce, sempre all'art. 8 e al successivo art. 9, la disciplina della nuova imposta IMU a partire dall'anno 2014;

Dato atto che in generale la disciplina dell'imposta municipale propria ha gli stessi presupposti impositivi della precedente imposta comunale sugli immobili ovvero il possesso di beni: terreni, aree e fabbricati diversi dall'abitazione principale, da parte del titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sugli stessi e che è da questi dovuta annualmente al Comune, nel cui territorio gli immobili sono situati;

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (cd Decreto Salva Italia) convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 22.12.2011, n. 214 che anticipa, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria in via sperimentale fino al 2014 e, come modificato dalla Legge 26.4.2012 n. 44, stabilisce l'applicazione della disciplina d'imposta al possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze, ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e

successive modificazioni;

Dato atto che l'imposta municipale propria sperimentale è definita e disciplinata in base alle disposizioni dell'art.13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 22.12.2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26.4.2012 n. 44, degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni in quanto espressamente richiamate, demandando conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria all'anno 2015;

Vista la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente i chiarimenti in materia di << Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.>>;

Considerato altresì che per realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare è istituito con l'art. 2 del richiamato D.Lgs. n. 23/2011 un Fondo sperimentale di riequilibrio nel quale, per la durata di tre anni e comunque fino alla data di attivazione del fondo perequativo, è computata anche la compartecipazione IVA e l'addizionale energia elettrica, la cui consistenza varia in ragione delle differenze del gettito ICI e IMU Sperimentale stimato ad aliquota di base; mentre, in caso di incapienza, ciascun Comune versa allo Stato le somme residue;

Dato atto che, in ragione di quanto sopra indicato, la riduzione per tutti i Comuni del Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 rispetto al 2011 – sulla base della rideterminazione del gettito stimato IMU dal Ministero delle Finanze a seguito del gettito effettivo IMU versato in sede di acconto ad aliquota base statale - è definita pari ad 1 miliardo di euro ai sensi della seconda "tranche" di tagli di cui al D.L. 78/2010, 1,45 miliardi di euro ai sensi dell'art. 28 comma 7 della Legge 214/2011 e 1.627 milioni di euro per l'anno 2012, a 1.762,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.162 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 13 comma 17 della Legge n. 214/2011 e, in particolare, per il Comune di Modena risulta per l'anno 2012 rideterminata per 4 milioni di euro ai sensi del D.L. 78/2010, 6,25 milioni di euro ai sensi dell'art. 28 comma 7 della Legge n. 214/2011 e 8,9 milioni di euro ai sensi dell'art. 13 comma 17 della Legge n. 214/2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 dell'11.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale sperimentale per l'anno 2012;

Ritenuto opportuno prevedere, causa la grave crisi economica e nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'aliquota dell'1,01 per cento per i fabbricati nei quali è esercitata l'attività d'impresa direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi, nonché l'esenzione dal pagamento della quota Comune dell'imposta municipale propria nei confronti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) che si sono costituite ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 12.03.2003, n. 2;

Dato atto:

- che il Ministero delle Finanze, a seguito del gettito incassato in sede di acconto, ha rideterminato la stima del gettito IMU ad aliquota di base per il Comune di Modena ai sensi dell'art. 13 comma 12-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 4 comma 5 del D.L. n. 16/2012 in euro 51 milioni e 454 mila;

- che le previsioni del maggior gettito IMU correlate alle aliquote deliberate dal Comune di Modena e comprensive delle modifiche apportate dal presente atto sono conseguentemente rideterminate in euro 22 milioni e 750 mila;

Preso altresì atto degli ambiti normativi, fissati dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011 come modificato dalla Legge n. 44 del 26.04.2012 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, entro cui il Comune può esercitare, anche con riferimento a determinate categorie di immobili, la propria potestà regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 che conferma, per i nuovi tributi previsti dallo stesso provvedimento legislativo, la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purchè non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, ultimo periodo del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, così come modificato dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, i Comuni possono, entro il 30 settembre, approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che ha differito al 31.10.2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l'anno 2012;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio in sede di saldo dell'acconto già versato;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali, dott. Carlo Casari, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 20 settembre 2012;

### D e l i b e r a

- di determinare, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge, ad integrazione della precedente deliberazione consiliare n. 32/2012, per l'anno 2012:

1. l'aliquota dell'1,01 per cento per i fabbricati, iscritti o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e nel Gruppo D, nei quali è svolta direttamente dal proprietario, o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi, attività d'impresa, esclusi i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento dell'unità immobiliare, di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali identificativi della stessa e il requisito dell'utilizzo diretto per l'esercizio dell'attività d'impresa entro il 31.12 dell'anno di riferimento, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;
2. l'esenzione dal pagamento della quota Comune dell'imposta municipale propria, in virtù dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, nei confronti delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) costituite ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 12.03.2003, n. 2. L'esenzione non opera nei confronti della quota d'imposta riservata allo Stato;

- di dare atto che entro il 31 dicembre 2012 devono essere presentate, a pena di decadenza, le dichiarazioni per usufruire dell'aliquota prevista per gli alloggi locati a canone libero anche se stipulati, purchè vigenti, in anni precedenti al 2012;

- di dare atto che la presente deliberazione comunale concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria sperimentale per l'anno 2012 sarà inviata ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 entro il termine previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 ovvero entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico.

- di prevedere per l'anno 2012, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'entrata complessiva di euro 74.204.000,00 alla risorsa 1011000 Cap. 101 "IMUS – Imposta Municipale Sperimentale" del Bilancio di Previsione 2012;

Successivamente la PRESIDENTE, per consentire ai contribuenti di assolvere nei termini di legge agli adempimenti fiscali previsti dalla norma, sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione che il

Consiglio comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 34

Consiglieri votanti: 32

Favorevoli 22: i consiglieri Artioli, Campioli, Caporioni, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Morini, Pini, Prampolini, Ricci, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande, Urbelli

Contrari 10: i consiglieri Barcaiuolo, Bellei, Bianchini, Galli, Leoni, Morandi, Pellacani, Rossi E., Santoro, Taddei

Astenuti 2: i consiglieri Torrini, Vecchi

Risultano assenti i consiglieri Andreana, Barberini, Celloni, Glorioso, Poppi, Rossi N. ed il sindaco Pighi.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

La Presidente  
f.to Caterina Rita Liotti

Il Funzionario Verbalizzante  
f.to Maria Di Matteo

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

=====

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 02/10/2012

Il Segretario Generale  
f.to Maria Di Matteo

COMUNE DI MODENA  
Settore Politiche Finanziarie e Patrimoniali  
Servizio Tributi

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 27/09/2012

Oggetto: IMU SPERIMENTALE -DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE PER L'ANNO 2012 -  
INTEGRAZIONE

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile  
f.to Dott. Carlo Casari

Modena, 21 settembre 2012

- Si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Dirigente Responsabile  
f.to Dott. Carlo Casari

Modena, 21 settembre 2012

Assessore proponente  
f.to Giuseppe Boschini